



*Il Ministero
dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese
Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese

I DIRETTORI GENERALI

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018, relativa alla proposta di Regolamento che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;

VISTO, in particolare, l'articolo 16 della proposta del citato Regolamento, che prevede l'istituzione di una rete di poli di innovazione digitale, tramite procedura di selezione e di finanziamento articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;

VISTA la proposta di documento di lavoro della Commissione europea del 5 maggio 2020 concernente il piano di attuazione dei Poli Europei di Innovazione Digitale nel Programma Europa Digitale - *European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme*;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e ricerca e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stipulato in data 6 agosto 2020, finalizzato a formalizzare una stretta collaborazione per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale dell'intervento nell'ambito del Programma Europa Digitale;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 agosto 2020, in corso di registrazione, che alloca le risorse e disciplina le modalità di intervento del *Fondo per la crescita sostenibile* a sostegno dei *poli di innovazione digitale*;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 - come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 nonché come modificato e prorogato al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 27 e 28 che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti ai poli di innovazione e gli aiuti all'innovazione a favore delle piccole e medie imprese;

CONSIDERATA l'esigenza di stimolare la diffusa adozione delle tecnologie avanzate identificate dal Programma Europa Digitale quali Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica ed altre tecnologie digitali abilitanti in ambito industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, *mid-caps* e *scale ups*, nonché nel settore pubblico, attraverso i poli europei per l'innovazione digitale;



CONSIDERATA l'esigenza di valorizzare le realtà e le azioni esistenti a livello territoriale coerenti con le finalità del presente bando, in un quadro coordinato di rafforzamento e consolidamento delle strutture preposte al trasferimento tecnologico, evitando in tal modo la frammentazione delle iniziative, la duplicazione delle attività e la dispersione delle risorse;

CONSIDERATA l'esigenza rappresentata dalla Commissione europea di ricevere, entro il prossimo mese di ottobre, da parte degli Stati membri le liste dei *poli* di innovazione digitale da questi candidati, per invitarli alla successiva *call* ristretta europea;

CONSIDERATO che, in base alle finalità e agli ambiti di intervento sopra indicati, la procedura da seguire è stata individuata in un avviso pubblico ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);

CONSIDERATO che le Amministrazioni firmatarie del protocollo d'intesa, rappresentate nella Cabina di regia all'uopo istituita, hanno condiviso la procedura e i criteri di preselezione dei *poli* di innovazione;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Area geografica di riferimento*”: area nella quale opera il *polo* nella fornitura dei servizi al proprio bacino di utenza. L'area non può essere inferiore al livello 2 (NUTS2) della nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Italia (NUTS:IT); l'area può essere di livello nazionale per i *poli* che hanno una elevata specializzazione in una o più *tecnologie avanzate*.

b) “*Call ristretta*”: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa Digitale per l'individuazione degli European Digital Innovation Hub (EDIH). Ad essa sono invitati solamente i *poli* designati dagli Stati membri sulla base di una procedura di preselezione nazionale trasparente e competitiva.

c) “*Cabina di regia*”: organo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'università e ricerca e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui al protocollo di intesa citato in premessa, al fine di coordinare la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi a sostegno dei *poli* di innovazione digitale;

d) “*Decreto di attivazione*”: provvedimento del Ministero dello sviluppo economico adottato per l'attivazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle iniziative beneficiarie del finanziamento del Programma Europa Digitale dell'Unione Europea, di cui alla presente direttiva;

e) “*Direttiva*”: direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13/08/2020;

f) “*European Digital Innovation Hub (EDIH)*”: *polo* di innovazione digitale selezionato a valle della *call ristretta* europea;

g) “*Polo di innovazione digitale*” (di seguito *polo*): una entità legale creata *ad hoc* o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal Programma Europa Digitale. Le competenze dei componenti del *polo* devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato



tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione;

h) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

i) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

j) “*Manifestazione d’interesse*”: dichiarazione resa dal costituendo *polo* relativa all’espressione di interesse a partecipare alla procedura di selezione ristretta europea (*call*) per la costituzione di una rete europea di *poli di innovazione digitale* (EDIH Network) con funzioni nazionali ed europee;

k) “*Programma Europa Digitale*”: programma dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018, il cui obiettivo è “*sostenere la trasformazione digitale dell’economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi*” attraverso il potenziamento delle “*capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala*” e l’ampliamento della “*loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato*”;

l) “*Protocollo d’intesa*”: accordo firmato tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione al fine di stabilire gli indirizzi, il monitoraggio e le modalità di cofinanziamento nazionale;

m) “*GBER*”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

n) “*Organismo di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzia incaricata del trasferimento di tecnologia, intermediario dell’innovazione, entità collaborativa reale o virtuale orientata alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

o) “*Tecnologie avanzate*”: tecnologie identificate nel Programma Europa digitale, ossia Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza informatica;

p) “*Tecnologie abilitanti*”: sistemi avanzati di fabbricazione; materiali avanzati e nano-materiali; tecnologie per la scienza della vita; micro/nano-elettronica e fotonica.

Art. 2.

(Ambito operativo e risorse utilizzabili)

1. Il presente decreto è emanato in attuazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13/08/2020, con l’obiettivo di preselezionare i *poli di innovazione digitale* operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla *call ristretta* europea nell’ambito del *Programma Europa Digitale*. La *call ristretta* sarà gestita dalla Commissione europea con le modalità



e i criteri indicati nel capitolo 3 del programma di lavoro (*working programme*) *European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme*, cui si rinvia per opportuna informazione: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0>.

2. Le risorse che saranno messe a disposizione dal *Programma Europa Digitale* per l'Italia sono pari ad un massimo di 97 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Le risorse effettivamente allocate saranno identificate a seguito della approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale europeo 21-27.

3. Le risorse disponibili a livello nazionale per il cofinanziamento delle iniziative sono pari ad un massimo di 97 milioni di euro per il periodo 2021-2027, secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 3 della *direttiva* e coerentemente con il comma 2.

4. La preselezione nazionale, al termine dell'espletamento della procedura di cui al presente avviso, non costituisce diritto all'assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, ma è condizione necessaria per accedere alle successive fasi di selezione europea, all'esito delle quali saranno individuati i *poli* facenti parte della rete di *EDIH* e aggiudicatari del cofinanziamento europeo e nazionale.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono accedere al processo di preselezione di cui al presente decreto i *poli di innovazione digitale*, così come definiti all'art. 1 che possiedano i seguenti requisiti:

- a. includano almeno una organizzazione di ricerca e trasferimento tecnologico;
- b. abbiano un bacino di utenza di imprese e/o di pubblica amministrazione, che si impegnano a mantenere per tutta la durata del piano, in almeno un'area geografica di riferimento, come definita all'articolo 1 lettera a). Possono candidarsi alla presente preselezione anche *poli* con un bacino di utenza di livello nazionale che abbiano un'elevata specializzazione in una o più delle *tecnologie avanzate* previste all'articolo 1 lettera o);
- c. si impegnino a costituirsi nella forma di consorzio/società consortile, raggruppamento temporaneo, prima della concessione delle agevolazioni europee e nazionali.

Art. 4.

(Progetti ammissibili)

1. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che il *polo* presenti un progetto che includa un piano di attività pluriennale, articolato su 3 anni, in linea con la prima *call ristretta* della Commissione europea, la quale affiderà il contratto per i primi 36 mesi. La Commissione prevede la possibilità di estendere la durata del progetto del *polo* di ulteriori 48 mesi, a seguito di una valutazione della Commissione stessa. Inoltre, è necessario che il progetto preveda che:
 - a) Il *polo* operi trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche alle imprese e/o alla Pubblica Amministrazione al fine di consentire ad esse di valutare al meglio i progetti di trasformazione digitale corrispondenti allo specifico fabbisogno e contribuendo in modo



concreto e misurabile alla evoluzione della loro maturità digitale. Qualora il *polo* offra servizi a sostegno della digitalizzazione dell'organizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, questi devono basarsi su soluzioni di interoperabilità.

b) Il *polo* eroghi tutti i servizi di seguito elencati, così come previsti dal Working Programme della Commissione, per i cui dettagli si rimanda al relativo link: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0>:

- i. **test e sperimentazione (*test before invest*)**, ossia servizi per la realizzazione di test e attività di sperimentazione con tecnologie digitali (software e hardware), attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale, sviluppo sperimentale;
- ii. **formazione e sviluppo di competenze digitali avanzate** per assicurare una capacità di assorbimento e gestione delle conoscenze e tecnologie digitali all'interno dell'utenza;
- iii. **sostegno all'accesso a meccanismi di finanziamento**, privati e pubblici a livello regionale, nazionale ed europeo, anche in collaborazione con il previsto Centro di consulenza InvestEU e la rete Enterprise Europe Network (EEN);
- iv. **ecosistemi dell'innovazione e networking**, fornendo servizi di brokeraggio tecnologico, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di tecnologie, mettendo insieme le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche con i soggetti, in particolare start-up e PMI innovative, che posseggono tali soluzioni pronte per il mercato.

c) Il *polo* sia concentrato almeno su una delle seguenti *tecnologie avanzate* indicate dal *Programma Europa Digitale*:

- Intelligenza Artificiale (AI)
- Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC)
- Sicurezza Informatica (CS)

Tali tecnologie digitali possono essere combinate con le *tecnologie abilitanti*.

Almeno un *polo* nazionale dovrà essere specializzato in Intelligenza Artificiale.

- d) Il *polo* soddisfi il fabbisogno digitale avanzato dell'industria e/o del settore pubblico dell'*area geografica di riferimento*.
- e) Il *polo* può avere una focalizzazione settoriale o multisettoriale; laddove il polo avesse una focalizzazione settoriale deve essere indicata la presenza di filiere produttive altamente specializzate sul territorio di riferimento, in coerenza con la relativa Strategia di Specializzazione Intelligente, nazionale o regionale.
- f) Il *polo* indichi, all'interno del progetto, l'ammontare di risorse che si intendono chiedere in occasione della *call* ristretta, a fronte di un piano di attività della durata di 36 mesi come previsto dai documenti europei.

Art. 5.



(Spese e costi ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese e i costi volti alla creazione o all'ammodernamento *dei poli di innovazione digitale*, nonché al funzionamento degli stessi. Rientrano, pertanto, tra i costi ammissibili:

- a) investimenti materiali e immateriali (hardware e software),
- b) spese di personale qualificato, ivi incluse le spese di viaggio,
- c) consulenze e prestazioni di servizi specifici,
- d) spese amministrative (comprese le spese generali, nella percentuale massima del 7% delle spese ammissibili) necessarie allo svolgimento di specifiche attività, quali:

- i. l'animazione del *polo* al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

- ii. l'attività di marketing del *polo* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del *polo*;

- iii. la gestione delle infrastrutture del *polo*; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

2. È fatto obbligo di garantire la trasparenza relativamente ad ogni informazione necessaria per la corretta applicazione dell'art. 27 e 28 del Regolamento n. 651/2014;

3. L'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni nazionali e europee non potrà superare il limite massimo di € 2.000.000, per ciascuna annualità del piano, di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni si compongono di una quota europea e di una quota nazionale messa a disposizione dallo Stato Membro.

2. Le agevolazioni nazionali sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite agli articoli 27 e 28 del *GBER*.

3. La quota europea è nella forma di contributo alla spesa e non può superare il 50% dei costi ammissibili, tale quota non è classificata come aiuto.

4. La quota nazionale, anch'essa nella forma di contributo alla spesa, non può superare il 50% dei costi ammissibili. La copertura di tale quota prevede il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'eventuale partecipazione delle Regioni e di altre amministrazioni. A tale quota nazionale possono contribuire, altresì, le eventuali risorse private (finanziarie e in natura) del *polo* per il triennio 2021-2023, nonché le eventuali risorse pubbliche (finanziarie e in natura) del *polo* per il triennio 2017-2020.



5. Il diritto di accesso all'agevolazione si matura soltanto dopo la valutazione positiva da parte della Commissione europea a seguito della partecipazione alla *call ristretta* da parte dei *poli* e si formalizza con relativo decreto di concessione del *Ministero*.

6. Il *polo*, nell'esecuzione del progetto, opera senza scopo di lucro anche laddove i soggetti che lo compongono abbiano fine di lucro, pertanto le risorse pubbliche destinate devono essere utilizzate nel perseguimento degli obiettivi del *polo*.

7. Quanto previsto dal presente articolo in materia di cofinanziamento nazionale resta condizionato dall'effettiva registrazione della *Direttiva* da parte degli organi di controllo.

Art. 7.

(Presentazione della domanda)

1. La domanda, comprensiva della manifestazione di interesse e corredata dei relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è presentata dal costituendo *polo* al Ministero – Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it dalle ore 8:00 del giorno 10 settembre 2020 fino alle ore 19.00 del giorno 24 settembre 2020, pena l'invalidità e l'irricevibilità della stessa, secondo quanto previsto dal presente avviso, disponibile sul sito del Ministero www.mise.gov.it.

Art. 8.

(Istruttoria delle domande)

1. La preselezione delle domande presentate dai *poli* è effettuata dal *Ministero*.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata e delle condizioni di ammissibilità;
- b) verifica della rispondenza e adeguatezza dei *poli* rispetto ai criteri di valutazione.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione è effettuata sulla base dei criteri indicati all'articolo 9.

4. A conclusione dell'attività istruttoria e a seguito della selezione dei soggetti candidati, il Ministero condivide le risultanze con la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del Protocollo d'intesa, che provvede a trasmettere alla Commissione Europea l'elenco dei *poli* per l'innovazione digitale ritenuti idonei a partecipare alla *call ristretta* europea, finalizzata alla valutazione dei progetti e alla individuazione del *poli* che faranno parte della rete di EDIH e che si aggiudicheranno il cofinanziamento europeo e nazionale.

Art. 9.

(Criteri di valutazione)

1. La preselezione dei *poli* avverrà sulla base della rispondenza e della adeguatezza del proponente in relazione ai seguenti criteri:



- a) Competenze adeguate in relazione alle caratteristiche ed alle funzioni del *polo*.
 - b) Capacità manageriali adeguate, personale dedicato e infrastrutture e attrezzature necessarie per erogare i servizi.
 - c) Capacità giuridica e disponibilità di mezzi operativi adeguati per la gestione amministrativo- contrattuale e finanziaria.
 - d) Disponibilità finanziaria del *polo* proponente.
 - e) Coerenza della proposta con le strategie europee, nazionali e regionali con particolare riferimento alla transizione digitale.
2. I proponenti dovranno soddisfare tutti i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Per la disciplina relativa all'erogazione delle agevolazioni si rimanda ai relativi decreti di concessione, che definiranno la stessa in coerenza con le norme nazionali e con le tempistiche e le regole vigenti a livello europeo.
2. Le erogazioni sono subordinate a verifiche di natura tecnica, amministrativa, contabile e fiscale, nonché alla verifica della regolarità contributiva.
3. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni sono individuate nell'ambito della contabilità speciale n. 1726.

Art. 11

(Disposizioni attuative)

1. Gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, sono in capo al *Ministero*, che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per gli adempimenti tecnici, il *Ministero* può avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Direttore generale degli incentivi

LAURA ARIA

Il Direttore generale della politica industriale

MARIO FIORENTINO